

## SOMMARIO

<i>CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI</i> .....	7
Art. 1 Disciplina della polizia urbana .....	7
Art. 2. Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana .....	7
Art. 3 Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento.....	8
<i>CAPO II DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO</i> .....	9
Art. 4. Occupazione di suolo pubblico .....	9
Art. 5. Modalita' per il carico e lo scarico delle merci .....	9
Art. 6. Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica.....	10
Art. 7. Installazione di tende solari .....	11
Art. 8. Installazione di vetrine .....	12
Art. 9. Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi.....	12
Art. 10. Commercio su aree pubbliche.....	12
Art. 11. Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche .....	13
Art. 12. Installazione di chioschi ed edicole .....	13
Art. 13. Divieto di giochi sul suolo pubblico.....	14
Art. 14. Collocamento di condutture.....	14
<i>CAPO III NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI</i> .....	16
Art. 15. Disposizioni di carattere generale .....	16
Art. 16. Disposizioni di carattere generale per pulizia terreni.....	16
Art. 17. Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche .	17
Art. 18. Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti	

mestieri girovaghi .....	17
Art. 19. Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale .....	17
Art. 20. Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe .....	18
Art. 21. Trasporto di materiale di facile dispersione, di demolizione e deposito di rottami e detriti .....	18
Art. 22. Sgombero della neve.....	19
Art. 23. Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche.....	20
Art. 25. Pulizia delle vetrine.....	20
Art.26 Disposizioni riguardanti gli animali .....	21
Art. 27. Divieto di getto di opuscoli o foglietti .....	22
Art. 28. Divieto di segatura e spaccatura della legna .....	22
Art. 29. Taglio alberi .....	22
Art. 30. Pulizia terreni.....	22
<i>CAPO IV. DECORO DEI CENTRI ABITATI .....</i>	<i>23</i>
Art. 31. Manutenzione degli edifici .....	23
Art. 32. Collocamento di cartelli ed iscrizioni.....	24
Art. 33. Collocamento di targhe o lapidi commemorative.....	25
Art. 34. Ornamento esterno ai fabbricati .....	25
Art. 35. Depositi in proprieta' privata .....	26
Art. 36. Lavatura ed esposizione di biancheria e panni .....	26
Art. 37. Spolveramento di panni e tappeti .....	27
Art. 38. Bagni .....	27
Art. 39. Bestie macellate e trasporto carni .....	28
Art. 40. Pattumiere e recipienti con rifiuti .....	28

Art. 41. Viali e giardini pubblici.....	28
Art. 42. Vasche e fontane.....	29
Art. 43. Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo e al decoro.....	30
Art. 44. Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico .....	30
<i>CAPO V. QUIETE PUBBLICA.....</i>	<i>31</i>
Art. 45. Inquinamento acustico.....	31
Art. 46. Esercizio dei mestieri, arti ed industrie .....	31
Art. 47. Impianto di macchinari.....	32
Art. 48. Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti .....	35
Art. 49. Rumori nei locali pubblici e privati. ....	35
Art. 50. Uso di strumenti sonori.....	35
Art. 51. Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori .....	36
Art. 52. Venditori e suonatori ambulanti .....	36
Art. 53. Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie .....	37
Art. 54. Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni.....	37
Art. 55. Sale da ballo, cinema e ritrovi .....	38
Art. 56 Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili .....	38
Art. 57. Carovane di nomadi - Divieto di campeggio.....	38
<i>CAPO VI. NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI.....</i>	<i>39</i>
Art. 58. Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili .....	39
Art. 59. Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili.....	39
Art. 60. Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici	40
Art. 61. Accatastamento di legno e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati.....	42

Art. 62. Fucine e forni.....	42
Art. 63. Uso di fiamma libera.....	42
Art. 64. Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali....	43
Art. 65 Animali pericolosi.....	43
Art. 66. Cani .....	44
Art. 67. Strumenti da taglio.....	45
Art. 68. Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi .....	45
Art. 69. Scalpellamento di vie o piazze .....	45
Art. 70. Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici .....	46
Art. 71. Manutenzione di aree di pubblico transito .....	46
Art. 72. Segnalazione e riparazione di opere in costruzione.....	46
Art. 73. Materiale di demolizione.....	47
Art. 74. Insegne, persiane, vetrate di finestre. ....	47
Art. 75. Ripari ai pozzi, cisterne e simili .....	47
Art. 76. Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi .....	48
Art. 77. Veicoli adibiti al servizio pubblico .....	48
<i>CAPO VII° DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI</i>	
<i>PUBBLICI .....</i>	<i>49</i>
Art. 78. Orari degli esercizi.....	50
Art. 79. Pesatura delle merci - Disciplina degli involucri .....	50
Art. 80. Vendita e scorta delle merci .....	50
Art. 81. Vendita del pane.....	50
Art. 82. Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi. Surrogati .....	51
Art. 83. Esalazioni di merce .....	51

Art. 84. Tabella per la vendita del combustibile .....	51
Art. 85. Requisiti dei locali di vendita .....	52
Art. 86. Apertura o trasferimenti di esercizi commerciali.....	52
<i>CAPO VIII. DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE</i>	
<i>PUBBLICHE.....</i>	<i>52</i>
Art. 87. Esercizio del commercio su aree pubbliche .....	52
Art. 88. Preavviso di cessazione di servizio .....	52
Art. 89. Trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita .....	52
Art. 90. Vendita e somministrazione di generi alimentari su aree pubbliche.....	53
<i>CAPO IX DISPOSIZIONE PER I MESTIERI GIROVAGHI.....</i>	
Art. 91. Esercizio di mestieri girovaghi .....	53
Art. 92. Questue/collette.....	54
Art. 93. Baracche per pubblici spettacoli.....	54
<i>CAPO X MANIFESTAZIONI CON CORTEI.....</i>	
Art. 94. Cortei funebri .....	55
Art. 95. Processioni - Manifestazioni.....	55
<i>CAPO XI INTERVENTI POLIZIA MUNICIPALE PER RICHIESTE</i>	
<i>FINALIZZATE AD INTERESSI PRIVATI.....</i>	<i>55</i>
Art. 96. Interventi Polizia Municipale .....	55
<i>CAPO XII SANZIONI .....</i>	
Art. 97. Accertamento delle violazioni e sanzioni.....	57
Art. 98. Rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio .....	57
Art. 99. Sequestro e custodia di cose .....	57
Art. 100. Sospensione delle licenze .....	58

<i>CAPO XII DISPOSIZIONI FINALI</i> .....	59
Art. 101. Entrata in vigore .....	59

## CAPO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### **Art. 1**

#### ***Disciplina della polizia urbana***

La polizia urbana e' disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti secondo il Testo Unico D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, Legge 241/90 sulla trasparenza e relativo regolamento comunale, legge sulla Privacy, Statuto e successive modifiche. Essa attende alla tutela dell'integrita' del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la liberta' dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunita', disciplinando l'attivita' e il comportamento dei cittadini. Le norme del regolamento di polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitu' di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade e le spiagge.

#### **Art. 2.**

#### ***Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana***

Al servizio di polizia urbana sovrintende il Sindaco o suo delegato (Assessore Polizia Municipale) ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Municipale e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P., nell'ambito delle rispettive mansioni.

Gli appartenenti alla Polizia Municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, serre agricole o luoghi dove si svolgono attività agricole, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

### **Art. 3**

#### ***Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento***

Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto dai competenti uffici comunali e accordate:

- a) personalmente al titolare;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
- d) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio con giustificato motivo i benefici concessi;
- e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di

abuso.

Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente regolamento, dovranno essere redatte in bollo (se previsto altrimenti in carta libera).

## CAPO II.

### DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

#### **Art. 4.**

##### ***Occupazione di suolo pubblico***

Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico e' disciplinato dall'apposito regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e dal presente regolamento di Polizia Urbana.

#### **Art. 5.**

##### ***Modalita' per il carico e lo scarico delle merci***

Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessita' che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessita' e ove tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico occorre ottenere uno speciale permesso dal Comando Polizia Municipale, ai sensi del Nuovo Codice della Strada, il quale puo' subordinare la concessione alla osservanza di speciali modalita' ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale. All'interno del centro storico non possono accedere i mezzi di peso complessivo superiore a 35 t. e di dimensioni superiori a mt. 2.50 in altezza, mt. 2.50 in larghezza, mt. 10 in lunghezza:

deroghe possono essere concesse solo per comprovate esigenze. Tali permessi non potranno eccedere l'ora. Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno a persone o cose od imbrattamento al suolo pubblico. In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette. In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

#### **Art. 6.**

#### ***Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica***

L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio può essere concessa davanti e/o in prossimità agli esercizi commerciali ed ai pubblici esercizi solamente a nome del titolare o legale rappresentante della società con riferimento all'autorizzazione commerciale o di P.E. relativa. Nella concessione sarà precisato il periodo della occupazione stessa. I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada. L'amministrazione comunale può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse. I tavoli e le sedie da esporre davanti e/o in prossimità ai pubblici esercizi

devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti, secondo quanto stabilito dal Piano di Recupero vigente.

### **Art. 7.**

#### ***Installazione di tende solari***

Salvo quanto previsto dal regolamento edilizio comunale, per le tende solari dei piani terreni, la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, dovrà in ogni caso non superare mt. 1,5 della larghezza massima del marciapiedi ed avere una altezza dallo stesso non inferiore a mt. 2,00.

Per quelle dei piani superiori, come pure per altri simili infissi, la sporgenza dovrà essere limitata alla proiezione della superficie del terrazzo stesso.

Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso, dal competente ufficio comunale.

Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici, sarà caso per caso stabilito, dal competente ufficio comunale, se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso. In tali ultimi luoghi come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte, e' vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie. Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico.

Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al disotto del limite minimo stabilito, quando cio' sia reso necessario dal pubblico interesse.

#### **Art. 8.**

##### ***Installazione di vetrine***

L'installazione di vetrine e simili nel suolo pubblico e' sempre subordinata all'autorizzazione dell'autorità comunale

In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a tutte loro spese, rischio e pericolo.

Le vetrine non potranno eccedere in sporgenza i 30 cm.

#### **Art. 9.**

##### ***Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi***

Le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno dei negozi, sono previste dal regolamento comunale per l'occupazione del suolo.

#### **Art. 10.**

##### ***Commercio su aree pubbliche***

Il commercio su aree pubbliche e' regolato dalla vigente normativa, Legge 114/98, Legge Regionale 01/2000, regolamento comunale, approvato con delibera di C.C. n° 34/2000 ed integrata con atto di C.C. n° 3/2001 ed è consentito soltanto sulle aree stabilite e con i limiti e le modalità per esso

stabiliti dal suddetto Regolamento.

#### **Art. 11.**

##### ***Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche***

Ferme le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'Autorita' comunale, previo parere del Comando di Polizia municipale relativo alla viabilità.

Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico ai fini statici e antincendio da parte dei competenti organi.

#### **Art. 12.**

##### ***Installazione di chioschi ed edicole***

La concessione per erigere sul luogo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzioni della visibilità agli incroci e curve e dovrà, al riguardo, essere sempre sentito il parere del Comando di Polizia municipale, relativo alla viabilità.

In ogni caso l'installazione potrà essere consentita solo nei limiti ed alle condizioni in materia previste dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione e del regolamento comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche.

### **Art. 13.**

#### ***Divieto di giochi sul suolo pubblico***

Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che pedonali, e' vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando cio' costituisca pericolo per la pubblica incolumita' e intralcio alla circolazione. E' assolutamente vietato, sulle strade e marciapiedi, l'uso di pattini, skateboard e di trampoli, fatto salvo manifestazioni autorizzate; ne è consentito l'uso ai ragazzi di età inferiore ai 14 anni nelle zone chiuse al traffico.

E' vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

E' vietato usare bombolette spray di qualsiasi tipo per spruzzare le persone, il suolo ed i muri anche in occasione di eventi tradizionali come il periodo del carnevale.

### **Art. 14.**

#### ***Collocamento di condutture***

Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonche' di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre ecc., sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali ed alle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio Comunale che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi, dietro parere dell'ufficio

tecnico comunale, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per il canone sulla occupazione di spazio ed aree pubbliche. Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione.

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta dei competenti uffici comunali, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazioni del suolo e degli edifici pubblici.

Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite. Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici la copertura del tetto e ciò sia all'atto dell'impianto, che in seguito. I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che , al riguardo, saranno date dall'ufficio tecnico comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui si darà principio al lavoro.

Gli stessi dovranno, altresì, concordare con il Comando di Polizia Municipale, i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori, fatti salvi i casi di urgenza ed emergenza.

Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione comunale, non presentassero

più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari. L'Amministrazione comunale si riserva di procedere, in ogni tempo alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni ed impianti: a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.

### CAPO III. NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

#### **Art. 15.**

##### ***Disposizione di carattere generale***

Fatte salve le disposizioni di legge previste dal Codice della Strada, in materia ambientale e penale per l'abbandono di rifiuti ed il getto pericoloso di cose, nonché in materia di igiene. Tutti i luoghi pubblici e privati aperti al pubblico o luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. A tale fine e' proibito deporvi, o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi, frutta e qualunque tipo di rifiuto organico vegetale, materiale di demolizione, di rifiuto, parti vetuste di veicoli ed altri materiali ingombranti, ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.

#### **Art. 16.**

##### ***Disposizione di carattere generale per pulizia terreni***

E' contemplata altresì la pulizia di terreni privati che possano creare situazioni di pericolo di incendio o per motivi di carattere igienico/sanitario.

**Art. 17.**

***Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche***

E' proibito agli esercenti di caffè, bar, e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra e' a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

Tale obbligo è applicabile ai concessionari di occupazioni di aree pubbliche rilasciate a titolo diverso dai suddetti quali: ponteggiatori, aree di cantiere e simili.

Le operazioni di pulizia devono essere compiute in modo tale che detti rifiuti siano raccolti e non riversati, anche in parte, attraverso le griglie di scolo delle acque meteoriche della canalizzazione comunale.

**Art. 18.**

***Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi***

E' proibito ai venditori su aree pubbliche, di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura.

**Art. 19.**

***Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale***

I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura, dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o di impedimento.

**Art. 20.**

***Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe***

E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno, spargere o accumulare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze le immondizie e rifiuti provenienti dalle loro botteghe ad esclusione di quanto diversamente stabilito in merito alle modalità di svolgimento del sistema di raccolta differenziata. Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede o area antistante al suo esercizio.

**Art. 21.**

***Trasporto di materiale di facile dispersione, di demolizione e deposito di rottami e detriti***

Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terre e detriti, ramaglie, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico, eseguito con veicoli atti ad evitare lo spandimento col vento.

Per sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria. Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, e' fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali il suolo pubblico è stato insudiciato ed occupato.

E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie sul suolo pubblico, privato aperti al pubblico, nonché privati in vista del pubblico. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta.

E' proibito gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione od altro, ma deve essere trasportato oppure convogliato in appositi tubi ad incastro, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di metri 2 dal piano di raccolto.

## ***Art. 22.***

### ***Sgombero della neve***

I proprietari e i conduttori di case hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi o aree prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare e di rompere e coprire con

materiale adatto antisdrucchiolevole il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettare e spandervi sopra acqua che possa congelarsi. E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessita' verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze.

Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno.

#### **Art. 23.**

##### ***Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche***

E' proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura delle autovetture e dei veicoli in genere. Tale divieto è esteso alle aree private nei casi in cui detta operazione configuri un inquinamento ambientale. Sono, altresì, vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

#### **Art. 24.**

##### ***Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industrie su aree pubbliche***

E' proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini, e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza preventiva abilitazione od, ove occorra, specifica autorizzazione dell'autorità competente.

#### **Art. 25.**

### ***Pulizia delle vetrine***

L'occupazione con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante i negozi, le abitazioni ed i magazzini per eseguire la pulizia delle vetrine, porte, finestre, ecc. è consentita, senza speciale autorizzazione, dalla chiusura serale dei negozi sino alle ore 9.30 del mattino, in modo tale che le succitate operazioni non intralcino la circolazione e che rientrino nelle modalità previste dalla norme di sicurezza (L. 626/94).

### ***Art.26***

#### ***Disposizioni riguardanti gli animali***

E' vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.

E' vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali. E' consentito fornire cibo ad animali domestici solo in modo controllato ovvero senza allontanarli, abbandonandolo sul suolo, ritirando i contenitori. In ogni caso è in genere proibito tenerli in tutti quei luoghi dai quali si dia, per esalazioni moleste od altri inconvenienti, in qualsiasi modo disturbo a terzi.

In ogni caso è in genere proibito tenerli in tutti quei luoghi dai quali sia dia, per esalazioni moleste od altri inconvenienti , in qualsiasi modo disturbo a terzi.

Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del Comando Polizia Municipale, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.

**Art. 27.**

***Divieto di getto di opuscoli o foglietti***

E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti. Nel Centro Storico il volantaggio è limitato alle sole cassette postali o alla consegna diretta, vietando l'apposizione sulle vetture.

**Art. 28.**

***Divieto di segatura e spaccatura della legna***

Sul suolo pubblico e' vietato segare e spaccare legna, carteggiare infissi e simili.

**Art. 29.**

***Taglio alberi***

E' vietato il taglio di alberi di alto fusto che per localizzazione o tipologia rientrino nelle competenze del Sindaco.

I proprietari che avessero necessità di tagliare dette piante dovranno presentare domanda di autorizzazione all'ufficio competente specificando i motivi e se del caso una relazione di un tecnico abilitato che certifichi i danni provocati dalle radici e dai rami o l'effettiva pericolosità. L'autorizzazione sarà subordinata alla sostituzione della pianta con un'essenza di tipo mediterraneo e cioè: olivo, magnolia, palma, leccio o quercia di adeguate dimensioni.

**Art. 30.**

***Pulizia terreni***

I proprietari di terreni limitrofi alle strade soggiacciono a quanto previsto dall'ordinanza della Prefettura concernente le misure per la prevenzione

degli incendi boschivi e campestri.

E' fatto inoltre obbligo a tutti di provvedere alla pulizia dei fondi anche se non prospicienti alle strade ed alle abitazioni.

I terreni sopra citati dovranno essere tenuti in modo tale che non si verificano anche inconvenienti di natura igienico-sanitaria.

In caso di inosservanza delle norme sopracitate l'Amministrazione Comunale per mezzo degli uffici competenti provvederà ad emettere diffida ai proprietari dei terreni.

L'atto successivo sarà l'emanazione di una ordinanza che obblighi l'osservanza dei commi precedenti; in caso di inottemperanza il Comune provvederà addebitandone le spese e l'inadempiente sarà perseguito ai sensi dell'art. 650 C.P. (salvo legge su forestazione).

## CAPO IV.

### DECORO DEI CENTRI ABITATI

#### **Art. 31.**

##### ***Manutenzione degli edifici***

I proprietari dei caseggiati devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per

evitare danni ai passanti.

I proprietari sono, inoltre, responsabili dell'apposizione, conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne.

Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.

E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con carbone od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.

Il Sindaco disporra' per la immediata cancellazione a spese del trasgressore.

I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza.

### **Art. 32.**

#### ***Collocamento di cartelli ed iscrizioni***

Salve le norme del regolamento sulla pubblicita' e pubbliche affissioni, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, e' subordinato all'autorizzazione comunale e potra' essere vietato a tutela della estetica cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto all'arte ed alla storicita' dei luoghi.

Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sara', di regola, consentita l'apposizione

di iscrizioni ed insegne. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o, comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato. Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata, altresì, l'affissione di manifesti di avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità. È comunque sempre vietata l'apposizione fuori dagli spazi riservati alle affissioni. Le comunicazioni di interesse pubblico devono essere affisse nelle bacheche comunali all'uopo predisposte.

Il Comune si riserva delle deroghe per manifestazioni o ricorrenze che diano lustro al paese.

### **Art. 33.**

#### ***Collocamento di targhe o lapidi commemorative***

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento al riguardo.

A questo scopo dovranno sempre venir presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso. L'Amministrazione comunale nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

### **Art. 34.**

#### ***Ornamento esterno ai fabbricati***

Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di

tende, ombrelloni da sole, ecc.), posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta. Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

**Art. 35.**

***Depositi in proprieta' privata***

Nelle proprieta' private esposte alla pubblica vista e' vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio insindacabile dell'Autorita' Comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro della citta'.

**Art. 36.**

***Lavatura ed esposizione di biancheria e panni***

La lavatura della biancheria, dei panni e simili non e' permessa fuori dei locali e recinti privati, salvo lavatoi pubblici. E' vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi e poggioli prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico e comunque visibili dal suolo pubblico, fatta eccezione per quegli appartamenti che non hanno vedute nell'interno dei caseggiati.

Gli oggetti esposti dovranno:

- a) non sporgere più di 50 cm. dal muro esterno delle case sopra il suolo pubblico;
- b) non avere dal suolo stradale un'altezza inferiore a m. 3 misurata dal lembo più basso;
- c) non produrre il benchè minimo stillicidio; lasciare libera circolazione dell'aria, non togliere la luce, e non

arrecare molestia in alcun modo agli abitanti dei piani inferiori.

E' vietato sciorinare e stendere biancheria, panni, ecc. lungo le ringhiere e parapetti pubblici, come pure attaccare funi agli alberi dei viali o alle ringhiere della passeggiata a mare per stendervi biancheria od altro. Qualora una abitazione abbia più balconi o vedute si dovrà stendere o sciorinare la biancheria, panni e simili da quelle finestre o balconi che prospettano verso vie o piazze di minor importanza cittadina.

### **Art. 37.**

#### ***Spolveramento di panni e tappeti***

E' vietato scuotere, spolverare e battere, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili.

Nei cortili ed anditi interni lo sbattere e spolverare sarà consentito dalle ore 8 sino alle ore 10 del mattino.

Per le abitazioni che non hanno prospetto in cortili o anditi interni, le operazioni di cui sopra saranno tollerate sino alle ore 8 dal 1 maggio al 30 settembre e sino alle ore 9 negli altri mesi.

E' rigorosamente vietato sbattere o spazzolare tappeti, panni ed altri oggetti sui pianerottoli e lungo le scale di abitazione. Le operazioni che sono consentite dal presente articolo dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, ne' arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

### **Art. 38.**

#### ***Bagni***

Nei bagni pubblici, ed in tutti i luoghi aperti alla vista del pubblico e' vietato ogni comportamento contrario alle norme stabilite, oltre che dalle leggi penali, dall'autorita' comunale.

**Art. 39.**

***Bestie macellate e trasporto carni***

Salvo quanto e' prescritto dalle leggi e dai regolamenti in materia igienico-sanitaria e veterinaria, e' vietato esporre fuori dalle botteghe bestie macellate, interiora ed altre parti di animale.

Il trasporto delle carni macellate deve essere eseguito a mezzo di veicoli autorizzati dal competente Ufficio veterinario ed in modo da evitare alla vista del pubblico oggetti, attrezzi o vestiti macchiati di sangue.

**Art. 40.**

***Pattumiere e recipienti con rifiuti***

E' vietato depositare e porre in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altri oggetti.

E' soggetta a regolamentazione con ordinanza sindacale la raccolta differenziata in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Legislativo n.22/1997 e successive modificazioni.

**Art. 41.**

***Viali e giardini pubblici***

Nei viali e giardini pubblici e' vietato:

- a) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, compresi i velocipedi, carretti, cavalli od altri animali eccettuati i cani, i quali devono essere sempre tenuti a guinzaglio e con museruola, con

- l'esclusione delle aree verdi attrezzate, dei parchi pubblici dove è vietato anche l'ingresso come previsto dall'ordinanza del Sindaco;
- b) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua e rigagnoli;
  - c) passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche o sedie;
  - d) guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi; salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
  - e) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi;
  - f) dedicarsi a giuochi che possono recare molestia pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dalla autorità;
  - g) svolgere competizioni sportive, salvo autorizzazione. Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, e' consentito ai bambini, l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.
  - h) Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche del Comune.

#### **Art. 42.**

#### **Vasche e fontane**

E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e

qualsiasi altra materia solida o liquida. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, ne' attingerla con tubi od altri espedienti. In prossimita' delle fontanelle e' vietato il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili.

E' altresì vietato effettuare operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche.

#### **Art. 43.**

##### ***Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo e al decoro***

E' vietato sdraiarsi sul suolo pubblico arrecando intralcio alla circolazione anche pedonale.

E' del pari vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti. Sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico e' vietato dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi.

#### **Art. 44.**

##### ***Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico***

Il Sindaco può obbligare i proprietari di terreni confinanti col suolo pubblico, quando cio' sia necessario alla sicurezza, al decoro e alla morale o sia necessario nel pubblico interesse, di recingere la proprietà in modo che nessuno vi possa liberamente o facilmente introdurre.

La recinzione deve realizzarsi, fatte salve le autorizzazioni del caso, come previsto dal P.R.G. e dal Piano di Recupero vigenti, con muratura, cancellata o altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso.

E' comunque assolutamente vietato di effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.

## CAPO V. QUIETE PUBBLICA

### **Art. 45.**

#### ***Inquinamento acustico***

Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto prescritto dal presente capo.

### **Art. 46.**

#### ***Esercizio dei mestieri, arti ed industrie***

Non e' consentita l'attivazione di industrie, arti, mestieri rumorosi nei centri abitati.

Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete e rispettare:

Legge 26.12.1995, n. 447;

D.P.C.M. 14.11.1997;

Leggi Regionali in materia;

Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Petruro Irpino (AV)

Inoltre come previsto all'art. 6, comma 3 della Legge 447/95, per quanto riguarda l'attività temporanea di cantieri si ritiene di prescrivere i seguenti orari:

dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 da giugno a settembre

dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 20.00 da ottobre a maggio

Fuori dagli orari sopra citati è vietata nelle aree di tipo misto e prevalentemente residenziali qualsiasi attività rumorosa.

Comunque, nella vicinanza di ospedali, di scuole, di istituti di educazione, chiese, uffici pubblici, scuole, ecc. e' assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che rechino disturbo, salvo casi di necessità contingente da autorizzarsi di volta in volta.

Il Sindaco puo' ordinare maggiori limitazioni, se i rumori od il disturbo possono recare particolare molestia.

Il Comando Polizia Municipale, su reclamo degli interessati o di ufficio, accerta la natura dei rumori e promuovono i necessari provvedimenti del Sindaco, perche' le industrie e le attività rumorose eliminino i rumori stessi o riducano l'orario di lavoro.

Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla pubblica quiete, l'Autorità comunale puo' vietare l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi o mestieri stessi.

#### **Art. 47.**

##### ***Impianto di macchinari***

L'impianto di nuovi esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate

vicinanze dei medesimi e' vietato.

Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dall'Autorita' comunale.

Chiunque voglia conseguire l'autorizzazione suddetta dovra' presentare domanda, indicando le macchine da installarsi, con esatta indicazione del tipo, della potenza singola e della potenza complessiva e con la descrizione generale dell'impianto.

La domanda dovra' essere corredata da una pianta schematica in scala di 1 : 1000 comprendente una zona entro un raggio di non meno di 50 metri, intorno al fabbricato o al terreno occupato dal richiedente e dovra', pure, essere corredata da disegni, in scala conveniente, necessari a stabilire esattamente la posizione delle macchine, sia in pianta che in elevazione, nonche' atti ad indicare esattamente le disposizioni adottate per le strutture di fondazione e per gli organi di trasmissione. Per ogni macchina dovranno essere indicati nel disegno il tipo, la potenza e le dimensioni di ingombro.

Uguale procedimento dovra' essere eseguito anche per ogni successiva modificazione, che si volesse apportare agli impianti per i quali sia gia' stata ottenuta l'autorizzazione.

La concessione della autorizzazione suddetta e' fatta restando salvi e inalterati gli eventuali diritti di terzi. Il permesso sara' revocato quando:

- a) si verificano incompatibilita' con le norme generali stabilite dal presente regolamento;
- b) non siano state osservate le norme stesse e quelle particolari prescritte caso per caso;

c) siano state apportate abusivamente modificazioni nell'impianto.

Gli impianti non devono recare danno o molestia a causa del rumore propagantesi nell'aria o nei muri o in altro qualsiasi modo, ne' a causa di vibrazioni o scuotimenti o ripercussioni in genere.

Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato. Nel caso che cio' non sia effettuabile per le particolari condizioni dei luoghi, l'impianto dovra' essere munito di un'adeguata sistemazione antivibrante. Non si dovranno montare macchinari o alberi di rimando su mensole fissate a muri a comune o a confine con altre proprieta' o locali abitati da altri inquilini.

Gli alberi di trasmissione dovranno avere sezione tale da evitare inflessioni ed i supporti dovranno essere collocati sufficientemente vicini. Le giunture delle cinghie dovranno essere particolarmente curate per evitare rumore; le puleggie perfettamente tornite e centrate e tutte le intelaiature delle macchine rese rigide in modo da evitare il prodursi di vibrazioni.

Il propagarsi dei rumori nell'aria dovra' comunque essere evitato, tenendo conto della ubicazione rispetto al collocamento delle macchine, delle porte e finestre e della costruzione degli infissi e della copertura. Negli impianti di cui sopra dovra' comunque essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti, atti ad evitare il propagarsi nell'aria di vibrazioni moleste.

In casi particolari dovra' essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile, procedendo alla ventilazione degli ambienti con sistemi

meccanici.

**Art. 48.**

***Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti***

E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero risultino nauseanti per la comunita'.

Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potra' adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potra' richiedere, prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo, su parere del competente ufficio sanitario, la sospensione dell'attivita' inquisita.

**Art. 49.**

***Rumori nei locali pubblici e privati.***

Nei locali pubblici e privati, comprese le abitazioni, e' vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo ai vicini. A tale limitazione e' pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi, che dopo le ore 23.00 non dovranno arrecare danno, molestia e disturbo al vicinato, come previsto dalla legge, dalla zonizzazione acustica e dal piano di risanamento acustico.

**Art. 50.**

***Uso di strumenti sonori***

E' vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene e' consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro.

In ogni caso, il Sindaco, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada in materia di pubblicità sonora a mezzo di veicoli, per le vie, spiazzi pubblici o aperti al pubblico, e' vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione.

#### **Art. 51.**

##### ***Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori***

Dalle ore 21 alle ore 7, nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, sacchi, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto piu' possibile il rumore.

#### **Art. 52.**

##### ***Venditori e suonatori ambulanti***

Sono vietate, dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 20 alle ore 8, le grida di rivenditori di giornali o di altri banditori o strilloni che annunciano notizie giornaliera o altri comunicati.

I suonatori ambulanti, anche se regolarmente autorizzati, non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, caserme, ospedali, uffici pubblici od in altri luoghi dove possono costituire disturbo per chi lavora, studia od e' ammalato. Non possono soffermarsi nel medesimo posto piu' di 15

minuti, ne' successivamente a meno di 500 metri dal posto precedente. Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simile, devono munirsi delle prescritte autorizzazioni e debbono attenersi alle disposizioni che saranno loro impartite, anche verbalmente, dalla Polizia municipale.

Ai venditori, dovunque autorizzati, e' vietato reclamizzare la merce ad alta voce e di fare uso di mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti molestia, come previsto dal Piano di Zonizzazione Acustica.

#### **Art. 53.**

##### ***Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie***

Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte, nonche' le grida e i suoni nell'interno dei pubblici locali.

#### **Art. 54.**

##### ***Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni***

E' vietata, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete.

Nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico transito, e' vietato far circolare cani od altri animali se non assicurati al guinzaglio e muniti di idonea museruola. I cani da guardia, dovranno essere tenuti in modo da non aggredire o mordere chicchessia.

Nel caso sopraddetto, gli agenti di polizia municipale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad

attenersi in futuro alle disposizioni di cui sopra e, se del caso, a ricercare ogni possibile rimedio atto ad evitare che l'animale rechi disturbo. Ove la diffida non venga osservata si provvederà ai termini di legge.

**Art. 55.**

***Sale da ballo, cinema e ritrovi***

Le sale da ballo, il cinema e i ritrovi devono essere muniti di autorizzazione del Sindaco ed attivati in modo tale che i suoni non possano essere percepiti all'esterno. Qualora fossero gestiti all'aperto, il Sindaco, nel concedere l'autorizzazione, accerta che l'attività non rechi disturbo alla quiete pubblica, impartendo e prescrivendo quanto previsto dalla normativa vigente come da Piano di Zonizzazione Acustica.

**Art. 56**

***Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili***

Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili, tali apparecchi potranno essere fatti funzionare all'interno nelle seguenti ore:

- a) al mattino dopo le ore 8 e fino alle ore 13;
- b) al pomeriggio dopo le ore 17 fino alla chiusura.

Il suono degli apparecchi dovrà, però, essere sempre a basso volume, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini, come previsto dalla normativa vigente e dal Piano di Zonizzazione Acustica.

**Art. 57.**

***Carovane di nomadi - Divieto di campeggio***

E' vietato il campeggio libero in tutto il territorio del Comune, comprese le

carovane di nomadi.

## CAPO VI. NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

### **Art. 58.**

#### ***Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili***

Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, e' vietato tenere nell'abitato materiali esplodenti, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonche' depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione dell'autorita' comunale.

Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed olii combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati. La licenza potra' essere negata, quando dagli accertamenti dell'Ufficio tecnico comunale, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e cosi' pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

### **Art. 59.**

#### ***Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili***

I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili, solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.

Di norma, i depositi e magazzini di capienza superiore ai 1000 mc.

dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato. Per i depositi e magazzini di minore entità e' consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato se i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta reale, con pareti e soffitta di strutture incombustibile, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti. Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione e con la gabbia delle scale devono essere convenientemente coperte.

#### **Art. 60.**

##### ***Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici***

Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione. E' vietato di costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti e vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito di incentivi infiammabili. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione. Nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolano il passaggio alle

persone.

Come norma di prevenzione antincendio dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- a) le bombole di gas d'uso domestico dovranno essere installate all'esterno dei locali ove trovasi l'apparecchio di utilizzazione e contenute in nicchie non comunicanti con l'interno del locale ed areate direttamente verso l'esterno;
- b) le tubazioni fisse in metallo, nell'attraversamento delle murature dovranno essere protette con guaina metallica aperta verso l'esterno o chiusa ermeticamente verso l'interno;
- c) le tubazioni dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed aver giunto flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore realizzati con materiale resistente all'usura e all'azione del gas di produzione chimica. Le aggiunzioni del tubo flessibile sia alla tubazione sia all'apparecchio utilizzatore, dovranno essere eseguite con accuratezza in modo da evitare cattive giunte, fuga di gas e possibilita' di sfilamento del tubo stesso;
- d) per evitare la fuoriuscita del gas, di petroli liquefatti, in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati adatti dispositivi di sicurezza che interrompono il flusso del gas.

Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi delle leggi e disposizioni in vigore, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Per tali impianti dovrà essere rilasciato il "certificato di prevenzione incendi".

**Art. 61.**

***Accatastamento di legno e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati***

E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili, legno, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, il Sindaco riterra' di dover prescrivere. La disposizione, di cui al 1° comma, non si applica agli edifici che non costituiscono nuclei abitativi ed inseriti in zone frazionali. E' pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

**Art. 62.**

***Fucine e forni***

Non si possono attivare forni o fucine senza autorizzazione del Sindaco, il quale, caso per caso, stabilira' le precauzioni e le previdenze, che il titolare dovra' adottare per evitare ogni pericolo d'incendio. Le fucine dei fabbri ferrai, maniscalchi, fonditori e simili devono essere costruite a volta e munite di cappa, che deve essere costruita esclusivamente in muratura o in ferro.

I forni di panetteria, pasticceria o per qualsiasi altro analogo esercizio od uso, devono essere difesi con una seconda volta in cotto, ovvero con terrapieno di argilla di conveniente spessore, con superiore suolo in mattoni, in modo tale che il calore non disturbi le abitazioni confinanti. La non osservanza delle prescrizioni, stabilite al momento del rilascio dell'autorizzazione, provochera' la revoca di essa.

**Art. 63.**

### ***Uso di fiamma libera***

E' assolutamente vietato:

- a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;
- b) riscaldare la cera naturale e artificiale, specialmente se in miscela con acquaragia, sopra fiamma libera o focolare; tale riscaldamento dovrà essere fatto a bagnomaria con acqua calda;
- c) fornire di alcool, petroli e benzine le lampade ed i fornelli, mentre sono accesi od in vicinanze di fiamme libere.

### ***Art. 64.***

#### ***Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali***

Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o comunque o con qualunque arma. Anche nel caso di autorizzazione da parte degli Uffici di P.S. deve essere sempre richiesta l'autorizzazione al Comune il quale detterà le norme atte a prevenire incendi o altri incidenti.

E' pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altro oggetti accesi.

### ***Art. 65***

#### ***Animali pericolosi***

Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti in città se non trasportati su idonei veicoli e con ogni precauzione atta ad impedirne la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone e seguendo l'itinerario più breve per raggiungere i luoghi di

destinazione.

Gli animali feroci dovranno essere trasportati in solide gabbie chiuse da ogni lato, in modo da evitare che possano offendere i passanti anche soltanto con le zampe e gli artigli. Tali precauzioni sono necessarie anche se si tratta di animali addomesticati.

I cani di grossa taglia in genere devono, inoltre, essere tenuti a guinzaglio. Dovranno altresì essere tenuti al guinzaglio e non potranno mai essere abbandonati quei cani che abbiano l'indole di incutere spavento o dare molestia alle persone. I cani circolanti senza museruola o senza il collare come sopra descritto, che non siano convenientemente custoditi, saranno affidati alle apposite strutture di accoglienza. Sono a carico dell'eventuale proprietario reclamante tutte le spese del mantenimento oltre il pagamento della sanzione pecuniaria. Anche i cani custoditi nei cortili delle abitazioni devono essere muniti di collare e di tatuaggio per ovvie ragioni di controllo da parte delle autorità comunali.

#### **Art. 66.**

##### ***Cani***

Nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico ed il transito è vietato far circolare cani od altri animali se non assicurati al guinzaglio e muniti di idonea museruola, quest'ultima specialmente per i cani di grossa taglia.

I cani vaganti o che non siano convenientemente custoditi saranno affidati alle apposite strutture di accoglienza. Sono a carico dell'eventuale proprietario reclamante tutte le spese del mantenimento oltre al pagamento della sanzione pecuniaria.

Su tutto il territorio comunale, i possessori di cani devono essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni, quando gli animali fossero condotti lungo le vie o le aree pubbliche o aperte al pubblico. I possessori di animali devono provvedere immediatamente alla completa pulizia del suolo pubblico o aperto al pubblico, sporcato dagli animali stessi.

**Art. 67.**

***Strumenti da taglio***

E' vietato attraversare luoghi abitati con coltelli od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire il pericolo di danno ai passanti.

**Art. 68.**

***Trasporto di oggetti scomodi o pericolosi***

Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm. 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggiano gli estremi. Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.

**Art. 69.**

***Scalpellamento di vie o piazze***

Gli scalpellini, quando lavorano nello spazio pubblico, devono provvedere al collocamento di reti metalliche o di altro riparo atto ad impedire che le schegge offendano i passanti.

Le stesse cautele devono usarsi per i laboratori di tagli pietre, marmisti,

maniscalchi e simili, se aperti verso luoghi di passaggio.

**Art. 70.**

***Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda  
negli edifici***

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.

E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.

**Art. 71.**

***Manutenzione di aree di pubblico transito***

Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici e marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale, deve comunque segnalare il guasto all'Autorità comunale per le autorizzazioni del caso.

Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.

**Art. 72.**

***Segnalazione e riparazione di opere in costruzione***

Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova ed il riattamento e la demolizione di edifici o simili, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con la concessione edilizia rilasciata.

I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti

solidamente e a doppia impalcatura; il ponte di lavoro sarà cinto in modo da impedire che possa cadere materiale qualsiasi e segnalato da apposite luci rosse.

Dovranno inoltre essere osservate le particolari prescrizioni impartite dall'Ispettorato del Lavoro.

#### **Art. 73.**

##### ***Materiale di demolizione***

E' proibito gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione od altro, ma deve essere trasportato oppure convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di mt. 2 dal piano di raccolto, durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta.

#### **Art. 74.**

##### ***Insegne, persiane, vetrate di finestre.***

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate. Le persiane quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo.

#### **Art. 75.**

##### ***Ripari ai pozzi, cisterne e simili***

I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

### **Art. 76.**

#### ***Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi***

I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di libero accesso al pubblico, nessuna eccettuata, dovranno essere nelle ore di notte, convenientemente illuminati.

### **Art. 77.**

#### ***Veicoli adibiti al servizio pubblico***

Norme per i passeggeri e per il personale di servizio

Ai passeggeri dei veicoli adibiti al servizio pubblico è vietato:

- 1) di fumare nelle vetture;
- 2) salire e scendere quando la vettura è in moto;
- 3) salire e scendere la parte diversa da quella prescritta e in località diverse da quelle stabilite per le fermate;
- 4) salire quando la vettura sia segnalata completa;
- 5) parlare al manovratore o distrarre comunque il personale dalle sue mansioni;
- 6) insudiciare, guastare o comunque rimuovere o manomettere parte della vettura;
- 7) occupare più di un posto od ingombrare i passaggi, trattenersi sui predellini, aggrapparsi alle parti esterne delle vetture;
- 8) sputare all'interno delle vetture;
- 9) portare oggetti che, per natura, forma o volume, possano riuscire molesti o pericolosi, o che possano imbrattare i viaggiatori;
- 10) essere in stato di ubriachezza, o comunque tenere un comportamento che sia offensivo per gli altri;

- 11) cantare, suonare, schiamazzare ed in altro modo disturbare;
- 12) distribuire oggetti o stampe a scopo di pubblicità o al fine di lucro, esercitare qualsiasi commercio, vendere oggetti a scopo di beneficenza senza permesso dell'Autorità comunale, chiedere l'elemosina.

Nelle vetture autofiloviarie è fatto obbligo, al viaggiatore che rimanga in piedi, di sorreggersi alle apposite maniglie, mancorrenti o ad altri possibili appoggi.

- 13) distribuire oggetti o stampe a scopo di pubblicità o al fine di lucro, esercitare qualsiasi commercio, vendere oggetti a scopo di beneficenza senza permesso dell'Autorità Comunale, chiedere l'elemosina.

Nelle vetture autofiloviarie è fatto obbligo, al viaggiatore che rimanga in piedi, di sorreggersi alle apposite maniglie, mancorrenti o ad altri possibili appoggi.

Il personale di servizio sugli autobus deve:

- 1) mantenersi vigile e pronto nel disimpegno delle particolari incombenze del servizio e rispettare le disposizioni emanate dalla Direzione;
- 2) osservare e fare osservare le norme stabilite per i passeggeri;
- 3) tenere contegno corretto e premuroso verso i passeggeri.

## CAPO VII°

### DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

**Art. 78.**

***Orari degli esercizi***

I titolari di attività commerciali e di esercizi pubblici devono rispettare gli orari previsti dalle vigenti disposizioni di Legge e Regolamentari.

**Art. 79.**

***Pesatura delle merci - Disciplina degli involucri***

Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, usando bilance e misure sempre pulite e collocate in luogo ben esposto alla luce ed alla vista del compratore.

Per gli involucri degli alimenti posti in commercio debbono osservarsi le norme igieniche per gli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti ai sensi delle vigenti norme.

**Art. 80.**

***Vendita e scorta delle merci***

In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci e delle derrate anche se richiesti in misura minima, né rifiutare la vendita per accaparramento ed occultamento dei prodotti. I rivenditori devono costantemente essere muniti, specie se trattasi di generi alimentari, di sufficienti quantitativi di merce e tali da corrispondere alle normali richieste del pubblico.

**Art. 81.**

***Vendita del pane***

Il pane posto in vendita deve essere custodito in appositi recipienti, difesi dalle mosche e situati in modo da vietarne la manipolazione e la scelta da parte degli acquirenti.

La consuetudine di vendere il pane in pezzi o a forme, non esime l'esercente, se l'acquirente lo domandi, dall'obbligo di pesare il pane all'atto della vendita e di consegnare la quantita' richiesta al prezzo unitario stabilito per chilogrammo.

Per il pane posto in vendita dovranno indicarsi qualita' e prezzo in modo ben visibile nell'esercizio.

#### **Art. 82.**

##### ***Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi. Surrogati***

Gli esercenti, che vendono merce di qualsiasi genere, confezionata in pacchi o in contenitori chiusi, hanno l'obbligo di indicare in modo ben visibile, sopra ogni pacco o contenitore, il peso o misura della merce che esso contiene, la qualita', il nome commerciale e il prezzo. I generi alimentari preparati con surrogati, devono, chiaramente indicarne la composizione e la percentuale di surrogato contenuta.

#### **Art. 83.**

##### ***Esalazioni di merce***

I rivenditori di merci, che emanano esalazioni, devono adottare idonei ed efficaci misure perche' vengano attenuate, mediante immersioni nell'acqua, e rinnovazione frequente di essa, nonche' l'eventuale conservazione delle merci suddette in speciali contenitori.

#### **Art. 84.**

##### ***Tabella per la vendita del combustibile***

I commercianti di combustibile dovranno tenere esposta nei propri negozi, in modo ben visibile, oltre ai cartellini indicante il prezzo di vendita al minuto di ogni tipo di combustibile anche una tabella con la indicazione di

tutte le varietà di combustibili messi in vendita.

**Art. 85.**

***Requisiti dei locali di vendita***

Il commercio in negozio deve essere esercitato in locali riconosciuti igienicamente idonei.

**Art. 86.**

***Apertura o trasferimenti di esercizi commerciali***

L'apertura ed il trasferimento di esercizi commerciali sono disciplinati dalle norme contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dalla Legge Regionale n. 01/00 e dagli indirizzi comunali.

CAPO VIII.

DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE  
PUBBLICHE

**Art. 87.**

***Esercizio del commercio su aree pubbliche***

L'esercizio del commercio su aree pubbliche è consentito nelle località e nei giorni stabiliti dal Regolamento del Commercio per aree pubbliche, approvato con delibera di C.C. n° 34/2000 integrata e modificata con delibera di C.C. n° 3/2001.

**Art. 88.**

***Preavviso di cessazione di servizio***

Il titolare di qualsiasi autorizzazione comunale che intende cessare la sua attività dovrà darne comunicazione all'Autorità comunale.

**Art. 89.**

***Trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita***

I venditori in forma itinerante nel trasportare la merce o nell'attraversare o percorrere vie e piazze o spazi pubblici in cui e' vietata la vendita dovranno tenere le merci coperte e non esercitare la vendita.

**Art. 90.**

***Vendita e somministrazione di generi alimentari su aree  
pubbliche***

La vendita e la somministrazione di generi commestibili e prodotti dolciari e delle bevande (gelati compresi) e' soggetta oltre alla autorizzazione comunale, alla vigilanza del competente servizio d'igiene pubblica.

**CAPO IX**

**DISPOSIZIONE PER I MESTIERI GIROVAGHI**

**Art. 91.**

***Esercizio di mestieri girovaghi***

Non si possono esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovaghi nel territorio del Comune, anche se l'interessato sia gia' munito del certificato di iscrizione nel registro per i mestieri girovaghi, se prima non sia stata rilasciata la prescritta licenza dall'Autorita' comunale, che verrà rilasciata al momento della concessione di suolo pubblico temporaneo, previo il normale accertamento dei requisiti (iscrizione nel registro di cui all'art. 121 del TULPS, autorizzazione ministeriale, se del caso, con integrazione della seguente dicitura "la presente concessione, visti i requisiti di cui all'art. 121 del TULPS ha validità anche come autorizzazione per pubblici intrattenimenti e spettacoli prescritta dall'art. 69 del TULPS".

E' vietato l'esercizio di mestieri girovaghi fuori dai luoghi appositamente

destinati o individualmente assegnati.

A chiunque eserciti mestieri girovaghi nei luoghi autorizzati e' vietato di importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi.

**Art. 92.**

***Questue/collette***

E' vietato mendicare in luogo pubblico o aperto al pubblico.

**Art. 93.**

***Baracche per pubblici spettacoli***

Senza la licenza del Sindaco, non si potranno collocare baracche, chioschi per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi altro analogo scopo, nemmeno sulle aree di proprieta' privata, quando sono esposte alla vista della pubblica via o abbiano diretto accesso dalla strada pubblica.

Le baracche, gli spazi annessi e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, secondo le disposizioni degli articoli precedenti, dovranno essere, a cura dei concessionari, mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno volta per volta essere stabilite dalla civica Amministrazione.

Il suolo pubblico dovra', inoltre, essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di m. 3 entro dallo spazio occupato.

Ai concessionari e' vietato:

- a) attirare il pubblico con richiami molesti e rumorosi
- b) tenere aperte le baracche oltre gli orari stabiliti dai regolamenti locali o fissati nell'autorizzazione.

Il Sindaco potra' peraltro, stabilire caso per caso, anche un diverso orario.

## CAPO X MANIFESTAZIONI CON CORTEI

### **Art. 94.**

#### ***Cortei funebri***

I cortei funebri, muovendo dall'obitorio ospedaliero o dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario piu' breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorita', i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

### **Art. 95.**

#### ***Processioni - Manifestazioni***

Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con l'Amministrazione Comunale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune.

## CAPO XI INTERVENTI POLIZIA MUNICIPALE PER RICHIESTE FINALIZZATE AD INTERESSI PRIVATI

### **Art. 96.**

#### ***Interventi Polizia Municipale***

- a) sopralluoghi, ispezioni di aree, impianti, manufatti, locali, servizi tecnologici, giardini, cortili, pertinenze, case o appartamenti, richieste da privati e finalizzati a interesse privato o preminentemente privato;

b) interventi sul traffico a seguito di attività e inconvenienti determinati da privati e imprese;

1a) gli interventi di cui al punto a) sono svolti solamente per le sotto notate condizioni:

- 1) tempi ed organizzazione sono decisi a discrezione del Responsabile del servizio, dopo averli concordati con il Signor Sindaco;
- 2) sono svolti solo successivamente all'assolvimento dei compiti d'istituto;
- 3) sono svolti successivamente al versamento di L.50.000 a titolo di rimborso fisso;
- 4) i richiedenti hanno l'obbligo del versamento immediato al termine dell'intervento, di L.50.000 per ogni ora o frazione di ora diurna e di L.100.000 per ogni ora o frazione di ora notturna, per ogni addetto impegnato;

2b) gli interventi di cui al punto b) e determinati dall'effettuazione di operazioni e lavori di interesse privato e preminentemente privato sono svolti alle sotto notate condizioni:

- 1) condizioni di cui al punto 1 e 2 del comma precedente;
- 2) versamento anticipato di L.50.000 a titolo di rimborso fisso;
- 3) richiedenti hanno l'obbligo del versamento immediato al termine dell'intervento, di L.50.000 per ogni ora o frazione di ora diurna e di L.100.000 per ogni ora o frazione di ora notturna, per ogni addetto impegnato;

## CAPO XII

### SANZIONI

### **Art. 97.**

#### ***Accertamento delle violazioni e sanzioni***

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Quando le violazioni non costituiscono reato, esse saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria, come da tabella allegata (All.A) al presente regolamento, che ne forma parte integrante e sostanziale.

Ai sensi dell'art. 16 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 107 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni, per le violazioni al presente regolamento è ammesso il pagamento in misura ridotta da parte del trasgressore o di altro obbligato. Nel caso di mancato pagamento immediato, si applicheranno le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

### **Art. 98.**

#### ***Rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio***

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 54 del D.L. vo n° 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni, l'esecuzione di Ufficio a spese degli interessati.

### **Art. 99.**

#### ***Sequestro e custodia di cose***

I funzionari e gli agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro

cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempreche' le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione. Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria. In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24-11-1981, n. 689 e del D.P.R. 22-7-1982, n. 571 e relative successive modifiche ed integrazioni.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario.

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorita' competente.

#### ***Art. 100.***

##### ***Sospensione delle licenze***

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sara' inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

- a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attivita' specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
- c) per morosita' del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione;
- d) per inosservanza a quanto previsto dai regolamenti comunali vigenti.

La sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e comunque per un periodo massimo di giorni trenta.

## CAPO XII DISPOSIZIONI FINALI

### ***Art. 101.***

#### ***Entrata in vigore***

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo e dopo la successiva pubblicazione di giorni quindici così come previsto dall'art. 11 comma 5° del vigente Statuto Comunale, ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

## **ALLEGATO "A"**

### **AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA**

#### *Tabella sanzioni amministrative pecuniarie*

Le sanzioni amministrative pecuniarie del presente regolamento sono determinate da un minimo di L. 10.000 ad un massimo di L. 100.000, con l'esclusione dei seguenti articoli:

- 6 da L. 100.000 a L. 1.000.000 + diffida ad attenersi a quanto previsto dal Regolamento e, in caso di inadempienza, revoca del suolo per tutto l'anno;
- 13 c. 2°,3°,4°: da L. 50.000 a L. 500.000 con obbligo di ripristino dei luoghi per il quarto comma;
- 27: da L. 50.000 a L. 500.000;
- 29: da L. 100.000 a L. 600.000 con obbligo di piantumazione di essenze segnalate dall'Amministrazione;
- 30: da L. 50.000 a L. 500.000;
- 32: da L. 50.000 a L. 500.000, fatto salvo quanto previsto dal Codice della strada;
- 41 c. 1° lett.a): da L. 10.000 a L. 60.000;
- 46: da L. 50.000 a L. 500.000;
- 54: da L. 50.000 a L. 500.000;
- 66: c. 1°,4°,) da L. 10.000 a L. 60.000;  
c. 5°) da L. 50.000 a L. 300.000.

